Prefettura di Siracusa

Ufficio Territoriale del Governo

Prefettura Siracusa - Affari Economici e Finanziari - Prot. Uscita N.0037400 del 01/06/2022

Protocollo e data a margine

PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA AI MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 29.5.2020, APPROVATO IL 1 GIUGNO 2020 DA ESPLETARE TENENDO CONTO ALTRESI' DELLE VARIANTI PRESTAZIONALI PREVISTE DAL CAPITOLATO D'APPALTO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 29 GENNAIO 2021.

C.I.G. derivato **833135861D**

Premesso che:

- in data 29 maggio 2020 è stato sottoscritto tra questa Prefettura e la Fondazione "Sant'Angela Merici" O.n.l.u.s. - (Cod. Fisc./P. I.V.A. 93030690890 / 01297780890) - con sede legale in Via Peppino Impastato n. 6 - Siracusa, l'Accordo Quadro approvato il 1° giugno 2020, concernente l'affidamento per il biennio, che va dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2022, del servizio di accoglienza ed assistenza ai migranti richiedenti protezione internazionale ospitati presso la propria struttura sita in Via delle Carmelitane Scalze n. 12 – Siracusa, da espletare secondo le modalità di cui al menzionato Accordo;
- la citata Fondazione è affidataria del predetto servizio di accoglienza ed assistenza per il periodo dal 04 giugno 2020 al 31 maggio 2022;
- questa Prefettura ha indetto una procedura di gara europea aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in 3 lotti, finalizzata alla selezione di più operatori economici con cui concludere un Accordo quadro, ex art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza, ex art. 11 del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 142, ubicati nel territorio della provincia di Siracusa per complessivi n. 550 posti, pubblicata sulla G.U.U.E. in data 23 luglio 2021;
- con prefettizia n. 47253 del 28.7.2021, è stata confermata, a partire dall' 1 agosto 2021 e fino alla data di completamento della nuova procedura di gara in itinere, alla citata Fondazione la prosecuzione del servizio di accoglienza ed assistenza ai migranti, da espletare secondo gli standard d'accoglienza integrati dalle varianti prestazionali previste dal nuovo capitolato d'appalto per la fornitura di beni e servizi approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 29 gennaio 2021, relativo alla gestione ed al funzionamento dei Centri di prima accoglienza;

Ritenuto che, nelle more dell'espletamento e della definizione della procedura di gara in parola, sussiste la necessità di dare continuità al servizio di accoglienza ed assistenza ai migranti richiedenti protezione internazionale;

Prefettura di Siracusa

Ufficio Territoriale del Governo

Attesa, per quanto sopra rappresentato, l'esigenza di disporre la proroga tecnica, limitatamente al *tempo strettamente necessario alla conclusione della richiamata procedura di gara*, del sopra citato Accordo Quadro stipulato con la Fondazione "Sant'Angela Merici" O.n.l.u.s., ed integrato delle varianti prestazionali previste dal nuovo capitolato d'appalto;

Visto l'art. 4 , comma 2, del surrichiamato Accordo Quadro con cui viene prevista la proroga alla scadenza della durata del servizio di accoglienza per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni di gara volte all'individuazione del nuovo aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

- disporre, a decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al completamento della procedura di gara richiamata in premessa, la proroga tecnica del citato Accordo Quadro, integrato dalle varianti prestazionali previste dal nuovo capitolato d'appalto, con la Fondazione "Sant'Angela Merici" O.n.l.u.s. - (Cod. Fisc./P. I.V.A. 93030690890 / 01297780890) - con sede legale in Via Peppino Impastato n. 6 - Siracusa, concernente il servizio di accoglienza ed assistenza ai migranti richiedenti protezione internazionale, alle medesime condizioni nello stesso contemplate;
- stabilire che la Prefettura di Siracusa, durante il periodo di vigenza contrattuale/proroga tecnica, si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal vincolo contrattuale al completamento della procedura di gara richiamata in premessa.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato, nelle forme previste dalla legge, all'operatore economico interessato per la relativa accettazione.

Il Viceprefetto Vicario
(La Iadona)

PREFETTURA DI SIRACUSA
U.T.G.

Per accettazione

Rep .n. 1746 del 04 LUG 2023

Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

Contratto con la Fondazione Sant'Angela Merici di Siracusa per la gestione della "Casa Alloggio per malati di AIDS", in regime residenziale, per soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

In esecuzione della delibera n. 729 del 24.05.23

L'anno duemilaventitre, il giorno 04 del mese di luglio

_____ con la presente scrittura privata

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del Suo Legale Rappresentante, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nato a Mazzarino (CL) il 04/03/1964, e domiciliato per la carica, ai fini del presente contratto, presso la sede dell'A.S.P. medesima, in Corso Gelone n. 17 – Siracusa – Cod. fiscale e P.I. 01661590891

E

La Fondazione S. Angela Merici ONLUS, con sede in Siracusa, via Peppino Impastato n.6, Codice Fiscale 93030690890, di seguito denominata " Ente", in persona del suo legale rappresentante, Rev.do Sacerdote don Alfio Li Noce, nato a Siracusa il 7/10/1968, ed ivi residente, in via Poggio del Carancino n°34.

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n.647 del 12.06.2020, veniva autorizzato e sottoscritto un contratto triennale con la Fondazione S. Angela Merici di Siracusa, in favore di soggetti affetti

da AIDS e patologie correlate, in regime residenziale, presso la "Casa Alloggio per malati di AIDS", avente dotazione di n. 10 posti letto in regime residenziale.

- Con nota del 18.04.23, prot. n.512 il Presidente della Fondazione Onlus S. Angela Merici di Siracusa chiedeva il rinnovo del contratto con l'ASP di Siracusa per l'assistenza dei soggetti malati di AIDS, nel limite di n. 10 posti letto in regime residenziale allo scopo di poter garantire il regolare svolgimento e la continuità del servizio.

Con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato per la Sanità della Regione Siciliana, Dipartimento Ispettorato regionale Sanitario n. 01160/08 del 29 maggio 2008, il Legale Rappresentante dell'Ente Santuario Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa via del santuario n.33 è stato autorizzato all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, da adibire a "Casa alloggio per malati di AIDS" per n. 10 posti letto in regime residenziale e n.2 semiresidenziale, nei locali siti in via Luigi Spagna n. 32, in Siracusa;

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico n.2063 del'08.10.2012, pubblicato in G.U.R.S. in data 9.11.12, n 48, il Legale Rappresentante della Fondazione S. Angela Merici ONLUS è stato autorizzato alla gestione e all'esercizio, anche ai fini dell'accreditamento istituzionale, della "Casa Alloggio per malati di AIDS", sita in Siracusa, via Luigi Spagna n.32, avente un modulo di 10 posti letto;

Con Decreto dell'Assessorato per la Salute del 7 dicembre 2012, pubblicato sul G.U.R.S. del 28.12.2012 n.55, sono state determinate le rette giornaliere per le Comunità alloggio per malati di AIDS, con capacità ricettiva fino a 10 pp.ll.;

La suddetta struttura si impegna ad ospitare utenti affetti da AIDS e patologie correlate, per le quali non risulti utile e opportuno il ricovero ospedaliero, per l'attuazione di

programmi socio-sanitari personalizzati;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Fondazione S. Angela Merici Onlus mette a disposizione dell'ASP di Siracusa una struttura socio-sanitaria denominata "Casa Alloggio per malati di AIDS", sita in Siracusa, via Luigi Spagna n.32, atta ad ospitare n. 10 posti letto, in regime residenziale, al fine di assistere soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

La Fondazione fornirà prestazioni socio sanitarie agli utenti presi in carico dalla UOS AIDS, facente parte della UOC Malattie Infettive del P.O. Umberto I di Siracusa, affetti da AIDS e patologie correlate, incapaci di gestire la terapia necessaria per la sopravvivenza e per i quali non risulti appropriato il ricovero ospedaliero.

In accordo con il personale dell'UOS AIDS, saranno attuati programmi terapeutici socio-sanitari, ai sensi della legge n. 135/1990.

L'Ente si obbliga ad assicurare alloggio e vitto, le terapie mediche giornaliere, a mantenere la normale vigilanza e la cura della persona.

ART. 2 – REQUISITI STRUTTURALI

La struttura è accreditata alla gestione e all'esercizio, accreditata alla gestione ed all'esercizio della "Casa alloggio per malati di AIDS" per un modulo di n. 10 posti letto, giusto D.D.G. n. 2063 del 08.10.2012, e dispone di tutti i requisiti strutturali e gestionali necessari per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

La struttura dispone di:

n. 10 camere da letto singole

n. 3 servizi igienici

n. 1 servizio igienico ad uso cucina

n. 1 servizio igienico per disabili

n. 1 locale per gli operatori con annesso servizio

n. 1 locale per visite mediche e la somministrazione di farmaci

n. 1 cucina con annesso servizio

n. 1 sala da pranzo

n. 1 stanza di soggiorno polivalente

n. 1 lavanderia

n. 1 deposito ripostiglio

n. 1 ascensore per disabili.

ART. 3 - REQUISITI DEL PERSONALE

La Fondazione S. Angela Merici Onlus assicura il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori che non devono avere rapporti di lavoro con strutture sanitarie pubbliche e convenzionate.

La Fondazione garantisce la presenza del seguente personale, giusto D.A. del 22.02.2012 "Comunità Alloggio per malati di AIDS" – Requisiti per l'accreditamento istituzionale" :

* un operatore sociale responsabile: presente per sei ore al giorno per sei giorni a settimana;

* Un infermiere presente per tre ore al giorno per sette giorni a settimana;

* Un educatore/animatore presente per quattro ore al giorno per sei giorni la settimana;

* un addetto alle pulizie e servizi generali presente per cinque ore al giorno per sette giorni a settimana;

* un addetto alla cucina presente nelle tre fasce orarie relative alla preparazione dei

pasti per sette giorni a settimana;

* un operatore socio-sanitario presente tutti i giorni dalle ore 21 alle ore 7,00 del giorno successivo.

La Fondazione deve garantire la sostituzione degli operatori suddetti in caso di assenza. La stessa si obbliga ad assicurare nell'espletamento dell'attività la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta.

ART. 4 – MODALITA' DI AMMISSIONE

L'ammissione del soggetto nella Casa Alloggio avviene su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di residenza del soggetto affetto da AIDS o da patologie correlate, tramite:

- il Direttore Medico di U.O.C. di Infettivologia che certifica la sussistenza delle condizioni cliniche per l'accoglienza nella struttura;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale, per il tramite del Direttore Medico di U.O.C. di Infettivologia, autorizzerà il ricovero del soggetto.

L'ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi esercita la potestà tutoria. L'eventuale rifiuto al ricovero deve essere motivato da ragioni obiettive.

Entro 7 giorni la fondazione dà comunicazione alla ASP a cui il soggetto appartiene per competenza territoriale dell'avvenuto ricovero ed alla UOC di Infettivologia che ne ha disposto lo stesso.

ART. 5 – PROGRAMMA D'INTERVENTO

La struttura si impegna ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto attraverso una valutazione dei bisogni igienico—socio-sanitari del paziente, mentre

l'UOC di Infettivologia, che prende in carico il paziente, stila un programma individuale di assistenza sanitaria.

L'assistenza medica è assicurata dal medico di medicina generale scelto dall'assistito.

L'assistenza medica specialistica infettivologica è assicurata dalla UOC di Infettivologia del P.O. Umberto I di Siracusa, che ha in carico il paziente per il follow up clinico e terapeutico.

Per il paziente in buon compenso viro-immunologico, tale assistenza viene effettuata presso la UOC di Infettivologia con la periodicità indicata dalle linee guida ministeriali HIV AIDS ed al bisogno.

Per i pazienti scarsamente compensati e non in grado di deambulare perché affetti da AIDS conclamata e correlata a infezioni opportuniste che necessitano di assistenza domiciliare sanitaria specialistica, l'équipe infettivologica (composta da medico, assistente sociale) del presidio, assisterà il paziente da 1 a 6 ore settimanali presso la struttura, in accordo con il personale infermieristico della casa alloggio, secondo i bisogni. Tale assistenza a domicilio viene remunerata dal Fondo Sanitario Nazionale per l'AIDS, di cui al Decreto Assessoriale del 21.12.2015, pubblicato sulla GURS n. 5 del 29.01.201, e della delibera CIPE del 23.02.2012.

L'assistenza medica specialistica per altre discipline sarà a carico del SSN.

ART. 6 - DIMISSIONE

La dimissione del soggetto dalla "Casa Alloggio per malati di AIDS" deve essere concordata preventivamente con l'interessato e, se del caso, con la sua famiglia o con chi ne esercita la potestà tutoria, con l'operatore responsabile sociale della struttura e con gli operatori della ASP che seguono il paziente.

Per assenze dovute a ricoveri ospedalieri, la Fondazione non potrà richiedere alcun pagamento e il paziente ha diritto alla conservazione del posto.

In caso di comportamenti gravemente lesivi e pregiudizievoli alla sicurezza di persone e in caso di gravi violazioni delle regole di convivenza della struttura, il paziente sarà indirizzato presso altra struttura compatibile con la condizione psichica, su indicazione del medico che ha in carico il paziente stesso.

ART. 7 – RETTA GIORNALIERA E PAGAMENTI

L'ASP corrisponderà all'Ente una retta giornaliera omnicomprensiva di €. 80,00 (ottanta) per ciascun giorno e per ciascun paziente, ai sensi del D.A. del 07.12.2012. Tale retta comprende vitto, alloggio, assistenza infermieristica e ausiliaria presso la sede.

I farmaci sono a carico del SSN, tramite il piano terapeutico prescritto dal medico specialista infettivo logo che ha in carico i pazienti stessi.

La Fondazione fatturerà alla ASP di Siracusa per tutti i pazienti, anche per quelli provenienti da ambito territoriale di altra ASP, salvo rimborso.

Il pagamento delle somme dovute dalla ASP avverrà con cadenza trimestrale, e sarà effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, opportunamente corredata dalla documentazione comprovante l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto

L'Ente non potrà richiedere pagamenti all'assistito o alla famiglia.

ART. 8 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

L'ASP, tramite l'UOC Malattie Infettive, potrà disporre in qualsiasi momento, accertamenti e verifiche relative all'attuazione dei programmi individuali di assistenza sanitaria ed alle prestazioni igienico-socio-sanitarie erogate dalla fondazione.

L'ASP esercita la vigilanza sulla sede operativa della fondazione al fine che siano

rispettate le normative vigenti in materia.

ART. 9 – INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'ASP, con fissazione di un termine per la regolarizzazione.

In caso di inutile decorso del termine, l'ASP ha facoltà di sospendere l'accordo o di procedere alla risoluzione per inadempimento.

ART.10 – FORO COMPETENTE

Per la soluzione delle controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Siracusa.

ART. 11 – DURATA DELL'ACCORDO

Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dallo 01.01.23 al 31.12.2025, con durata triennale.Può essere rinnovato con atto espresso, a seguito di valutazione dell'ASP circa i risultati conseguiti, i bisogni del territorio e la programmazione.

L'Azienda, comunque si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo qualora, in relazione al mutare delle proprie esigenze o a seguito di nuove disposizioni assessoriali, l'accordo non rispondesse più a principi di pubblica utilità, dando all'altra parte un preavviso scritto (con Racc. A/R) di almeno sei mesi.

ART.12 – REGISTRAZIONE

Il presente accordo sarà registrato a cura e spese dell'Ente, e sarà trasmesso in copia all'Assessorato Regionale Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica.

Fondazione S.Angela Merici **A.S.P. di Siracusa**

Il Presidente Rev.do on Alfio Li Noce Il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra

Il Direttore dell'UOC Malattie Infettive

Dr.ssa Antonina Franco

Firmato digitalmente da:
BOLAZZI MARIA CRISTINA
Firmato il 04/07/2023 10:40
Seriale Certificato: 1280632
Valido dal 21/03/2022 al 21/03/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

P.O. UMBERTO I
U.O.C. MALATTIE INFETTIVE
DIRETTORE DOTT.SSA ANTONINA FRANCO
CODICE 3000927059A
N. ISCRIZIONE ALBO MEDICI SR 2815

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.1341 del C.C., si approvano specificamente gli artt. 7 (retta giornaliera e pagamenti) – 9 (inadempienze) – 10 (foro competente) del presente accordo.

Il Presidente della Fondazione S. Angela Merici Onlus

Rev.do Sacerdote don Alfio Li Noce

Firmato digitalmente da:
LI NOCE ALFIO
Firmato il 01/07/2023 09:56
Seriale Certificato: 2029339
Valido dal 22/12/2022 al 22/12/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Agenzia delle Entrate
D.P. Siracusa - U.T. Noto
Serie 3ª nº 383
del 07-07-2023
Esenti €

Corrado Puglia
Funzionario Tributario

Prefettura di Siracusa - Ufficio territoriale del Governo

Amministrazione Servizi Generali e Attività Contrattuale

Prot. n. 32772/2020 del 4 giugno 2020

Siracusa, lì data del protocollo

FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS
Protocollo in Entrata num: 932
Data Protocollo: 09/06/2020

Al Rappresentante legale della
Fondazione S.A. MERICI Onlus
Via Peppino Impastato n.6
SIRACUSA

Oggetto: Affidamento biennale del servizio di accoglienza ed assistenza ai migranti ai sensi dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 4 giugno.2020 ed approvato il 1° giugno 2020.
CIG derivato: 833135861D

Con riferimento all'Accordo Quadro in oggetto, sottoscritto tra questa Prefettura e codesta Onlus Cooperativa Sociale, si affida il servizio di accoglienza ed assistenza ai migranti per il biennio 1° giugno 2020 – 31 maggio 2022, da espletare secondo le modalità di cui al menzionato Accordo Quadro, presso la seguente struttura:

- Siracusa, Via delle Carmelitane scalze n. 12, per n. 64 posti.

In ottemperanza all'art.17 della L. 142/2015 e secondo a quanto previsto dall'art. 22.3 del Disciplinare di Gara, la presente convenzione, in deroga alla graduatoria, costituisce la prosecuzione in continuità dell'attuazione di un sistema di servizi per l'accoglienza erogati a favore di categorie vulnerabili quali nuclei familiari con minori, donne gestanti e madri con bambini le cui condizioni socio-sanitarie richiedono misure di assistenza particolari.

La Prefettura corrisponderà l'importo offerto dall'Ente Gestore in sede di gara pubblica, pari ad Euro 25,13 (venticinque/13), oltre IVA se dovuta, *pro die* per ciascun ospite.

Il suddetto importo comprende anche la fornitura del KIT, nonché la fornitura della scheda telefonica *una tantum* all'ingresso ed il pocket money giornaliero.

Lo stesso Gestore dovrà adottare i parametri utilizzati per la determinazione dei valori economici di cui alla tabella B) del Capitolato di Gara cui si fa riferimento.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria e ordinaria nonché per le utenze.

E' facoltà della prefettura eseguire periodici accessi presso i locali di codesta struttura al fine di verificare la permanenza delle condizioni di idoneità sotto il profilo igienico e della sicurezza nonché di accertare il regolare espletamento delle prestazioni ai sensi dell'Accordo quadro.

Il Rappresentante legale di codesta Fondazione, è tenuto:

- a rispettare quanto previsto dal Patto di integrità, sottoscritto in sede di Gara, nonché a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione;

PREFETTURA
U.T.G.

PREFETTURA
U.T.G.

PREFETTURA
U.T.G.

- a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei propri confronti, e/o degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari.
  Qualora il Gestore si rendesse responsabile dell'inosservanza delle sopracitate clausole, la presente convenzione sarà risolta mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata;

- ad attenersi, nell'ambito delle prestazioni da eseguire, alle "SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ALLA FORNITURA DI BENI DI CUI ALL'ALLEGATO 1) DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO" di cui al Bando di Gara;

- alla comunicazione giornaliera alla Prefettura della presenza degli ospiti e di ogni altra evidenza secondo le direttive emesse con prefettizia n. 8242 del 12 febbraio 2020 a seguito della reingegnerizzazione del flusso dei dati informatici.

  Si potrà comunicare, altresì, a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: giuseppa.spampinato@interno.it; concetta.pappalardo@interno.it;

- alla tenuta di un registro con gli eventuali episodi che hanno causato lesioni ad ospiti o operatori.

Assicura l'informazione allo straniero sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione nonché sulle modalità di accertamento dell'età del minore in caso di dubbi sulla minore età. Assicura, altresì, l'attività di supporto nella predisposizione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Il pagamento delle prestazioni rese avrà luogo ad avvenuta disponibilità delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Interno, previa emissione della fattura elettronica e del ricevimento della seguente documentazione amministrativa-contabile, da produrre in formato dematerializzato, fermo restando gli obblighi di rendicontazione già previsti nello schema di capitolato:

- Rendiconto dei costi sostenuti;
- Registro delle presenze degli ospiti;
- Copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
- Fogli firma mensile di tutte le tipologie dei dipendenti impegnati e copia delle relative buste paga;
- Rendiconto dei pasti ordinati e consegnati;
- Rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;
- Copia del registro del Pocket Money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato da codesta affidataria;
- Copie delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- Elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- Fatture relative agli oneri sostenuti per i contratti con i fornitori.

PREFETTURA
U.T.G.

PREFETTURA
U.T.G.

PREFETTURA
U.T.G.

Prefettura di Siracusa - Ufficio territoriale del Governo

Amministrazione Servizi Generali e Attività Contrattuale

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari codesta Fondazione dovrà produrre la dichiarazione di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati all'attestazione di regolarità contributiva risultante dal DURC nonché dall'esito delle verifiche effettuate presso Equitalia.

Il Prefetto
(Scaduto)

Per accettazione

FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS
Via P. Impastato, 6
96100 Siracusa

IL PRESIDENTE
(Sac. Alfio Li Noce)

Repert. N. 2723 del 22.02.2022

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS

Tra l'Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa con la sede legale in Siracusa Corso Gelone 17, codice fiscale 01661590891 in persona del legale rappresentante, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, e la **FONDAZIONE S. ANGELA MERICI SIRACUSA ONLUS Sede legale in Siracusa** codice fiscale 93030690890 In persona del suo legale rappresentante, Don Alfio Li Noce, si conviene e si stipula quanto segue.

Premesso:

a1) che la Fondazione S. Angela Merici Onlus è formalmente accreditata ai sensi del decreto 890/02 per la struttura con sede operativa **nel comune di Siracusa Via Peppino Impastato 6** per le seguenti attività:

Tipologia del trattamento	N. prestazioni giornaliere	Sesso	Fascia d'età
Ambulatoriale	38	Nessuna distinzione	Senza limiti di età
Domiciliare	----	Nessuna distinzione	Senza limiti di età
Extramurale	-----	-----	-----
Internato	60	Nessuna distinzione	Senza limiti di età
Seminternato	60	Nessuna distinzione	Senza limiti di età

a2) che la Fondazione S. Angela Merici Onlus è formalmente accreditata ai sensi del decreto 890/02 per la struttura con sede operativa nel **comune di Canicattini Bagni in via del Seminario** per le seguenti attività:

Tipologia del trattamento	N. prestazioni giornaliere	Sesso	Fascia d'età
Ambulatoriale	38	Nessuna distinzione	Senza limiti di età
Domiciliare	19	Nessuna distinzione	Senza limiti di età
Extramurale	-----	-----	-----
Internato		Nessuna distinzione	Senza limiti di età
Seminternato	40	Nessuna distinzione	Senza limiti di età

b) che il convenzionamento è effettuato dall'azienda sanitaria provinciale di Siracusa dove il centro ha sede, con efficacia per tutte le altre aziende sanitarie del territorio nazionale che intendono usufruire delle prestazioni riabilitative erogate dal centro stesso;
c) che l'istituto eroga le prestazioni sanitarie di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge n. 833/1978 e dell'art. 7 della legge n. 104/92;
d) che per svolgere i propri compiti l'istituto mette a disposizione:
- i locali di cui alle allegate planimetrie;
- le attrezzature tecniche risultano dall'allegato elenco;
- il personale di cui all'allegato elenco in conformità al vigente standard di cui al decreto san. 11 aprile 1992.
Nulla osta al funzionamento del centro, le parti sopra costituite convengono quanto segue:

Art. 1

Nell'ambito della programmazione regionale, l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, si avvale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 15 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, dall'art. 38 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dal piano triennale a favore delle persone con disabilità di cui al D.P.R.S. 2 gennaio 2006 per le prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 104/92, di cui alle premesse, del predetto centro.

Art. 2

Il centro viene convenzionato per le seguenti prestazioni giornaliere:

Tipologia del trattamento	N. prestazioni giornaliere	Sesso	Fascia d'età
Ambulatoriale	38	Nessuna distinzione	Senza limiti di età
Domiciliare	19	Nessuna distinzione	Senza limiti di età
Extramurale	-----	-----	-----
Internato	60	Nessuna distinzione	Senza limiti di età
Seminternato	80	Nessuna distinzione	Senza limiti di età

Art. 3

Al fine di abbattere le liste di attesa e di razionalizzare il sistema secondo principi di efficienza ed economicità, anche alla luce della domanda di salute degli utenti, è consentito l'utilizzo del residuo valore scaturente dalla valorizzazione delle risorse di cui all'art. 15 della legge regionale n. 16/86 e/o da risorse non utilizzate nei trattamenti riabilitativi, per offrire prestazioni aggiuntive, fermo restando il tetto di spesa di cui all'art. 5 ed entro i volumi massimi di prestazioni giornaliere riconosciute ai fini dell'accreditamento istituzionale.
Il centro è obbligato a mantenere i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dall'accreditamento istituzionale.
Il centro potrà svolgere l'attività ambulatoriale, extramurale e domiciliare su 5/6 giorni settimanali e in ogni caso entro i volumi massimi riconosciuti dall'accreditamento istituzionale.

Art. 4

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle rette onnicomprensive, determinate dall'Assessorato regionale della sanità.

Art. 5

Il tetto di spesa fissato per il 2021 è di **€ 5.620.030=**, per il 2022 è di **€ 5.601.918,00=**, pari al n. di prestazioni giornaliere x n. gg. Standard. Indicativamente per ciascun trimestre sarà pari ad ¼ (un quarto) del tetto annuo fissato.
Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi durante l'anno solare, le prestazioni nel singolo trimestre, in particolare quello estivo, non potranno essere inferiori all'80% del volume trimestrale, con possibilità di recuperare prestazioni non rese nel corso degli altri trimestri, entro i limiti annui del tetto di spesa fissato ed entro il volume prestazionale giornaliero riconosciuto ai fini dell'accreditamento.
Eventuali residui valore scaturenti dalle risorse non utilizzate nei trattamenti riabilitativi registrati nei trimestri dell'anno potranno essere recuperati nel corso degli altri trimestri ed entro il volume prestazionale giornaliero riconosciuto ai fini dell'accreditamento ed il tetto di spesa fissato nell'anno.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto dell'Assessore per la sanità n. 21843 del 28 marzo 1997, per quanto riguarda la prima visita di accertamento propedeutica alla presa in carico del soggetto da parte della struttura riabilitativa, l'ammontare delle stesse viene riconosciuto secondo le tariffe specialistiche del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991 e successive modificazioni e sempre entro il tetto della spesa prefissato.

Art. 6

Le impegnative relative ai singoli interventi e per i vari tipi di assistenza contemplati dalla presente convenzione sono rilasciate, su documentata richiesta, nel rispetto del diritto alla libera scelta dell'interessato e nei limiti tipologici della convenzione, dal competente settore sanitario del distretto dell'ASP ove ha la residenza anagrafica l'assistito secondo le modalità previste dal D.P.R.S. 2 gennaio 2006 al paragrafo 4.5.1 dell'allegato.
L'impegnativa emessa dalla competente U.O. dell'ASP nel fissare il programma d'intervento definisce la tipologia della presa in carico, la frequenza e la durata del trattamento.
La struttura riabilitativa a sua volta definisce il progetto riabilitativo individuale di struttura che sarà elaborato a cura della propria equipe secondo quanto previsto dal D.P.R.S. 2 gennaio 2006 al paragrafo 4.5.1 dell'allegato.

Art. 7

La struttura riabilitativa accerta la regolarità dell'impegnativa, accoglie il soggetto in osservazione e trattamento, né da comunicazione entro il termine di dieci giorni dall'accertamento suindicato dall'ASP che ha emesso l'impegnativa e a quella in cui insiste la struttura se diversa dalla prima, potendo proporre eventuali giustificate modifiche al programma d'intervento redatto dall'azienda sanitaria.
Il competente settore sanitario dell'ASP è tenuto a verificare i tempi e l'attuazione del progetto riabilitativo individuale di struttura.
Ad avvenuta prestazione l'istituto erogatore dovrà fare sottoscrivere al paziente o al suo accompagnatore apposita dichiarazione relativa alla prestazione effettuata.

Art. 8

Ove venga ravvisata la necessità di prolungare l'assistenza, la struttura riabilitativa, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo autorizzato, deve fare pervenire proposta motivata di proroga all'ASP che ha emesso l'impegnativa.
L'ASP, ricevuta tale richiesta, dovrà in ogni caso far pervenire le proprie determinazioni entro il termine di giorni 15. Al riguardo il competente servizio dell'ASP dovrà esprimere motivato parere a seguito dell'esame della documentazione pervenuta ed in esito all'eventuale visita o accertamento del soggetto per il quale è richiesta la proroga.
Trascorso tale termine, in assenza delle predette determinazioni, la proposta di proroga deve intendersi respinta.
L'ASP potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte del centro delle prestazioni erogate ai propri assistiti.
L'istituto s'impegna a corrispondere all'ASP i dati informativi previsti dall'art. 27 della legge 833/78 e quelli relativi ai flussi informativi per la Regione Sicilia relativi ai decreti n. 1174 del 30 maggio 2008 e successive modifiche (decreto 30 settembre 2008) ed eventuali integrazioni.

Art. 9

I centri con degenza diurna e con degenza a tempo pieno devono garantire, tenendo conto delle esigenze individuali dei soggetti, l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla riqualificazione professionale degli assistiti secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa anche in forma cooperativa.

Art. 10

Il centro di riabilitazione deve notificare all'ASP che ha emesso l'impegnativa e a quella in cui insiste la struttura, se diversa dalla prima, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione in ordine al programma terapeutico, i trasferimenti dal centro ad altro centro e le variazioni della forma di trattamento, anche per motivi climatici, deve essere preventivamente autorizzata dalle ASP di cui al primo comma del presente articolo.
Qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito a degenza piena debba essere temporaneamente trasferito per cura o per soggiorno climatico presso altro centro autorizzato, deve esserne data comunicazione preventiva alle predette aziende sanitarie provinciali.
Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data entro cinque giorni dalla data del ricovero.

Art. 11

L'ASP corrisponderà al centro riabilitativo, in possesso dei requisiti di cui alle premesse, le rette determinate dalle disposizioni regionali in conformità alla normativa vigente ed ai tipi d'intervento previsti.
Il corrispettivo delle prestazioni poste in pagamento, in ogni caso non potrà superare annualmente il tetto di cui all'art. 5 della presente convenzione.
L'importo delle rette s'intende comprensivo di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative specifiche per singolo soggetto, fatta eccezione per:

- le forniture di assistenza protesica, che saranno autorizzate dall'ASP in cui insiste la struttura riabilitativa, che ne darà comunicazione all'ASP di residenza dell'assistito, alla quale farà carico l'onere relativo, ove previsto dalla legislazione vigente, sempre che quest'ultima non abbia espresso motivato diniego;
- l'assistenza ospedaliera, nonché gli esami specialistici, durante il ricovero in internato, che sono a carico dell'ASP di residenza, quando non fruibili presso i presidi pubblici, secondo le normative in materia.

Il trasporto degli assistiti non è compreso fra le prestazioni dovute dal centro.
Qualora fosse richiesta la permanenza durante il ricovero di un accompagnatore, l'onere è a carico dell'assistito.
Nel caso si tratti di assistito/minore di anni due l'onere relativo al vitto ed alloggio dell'accompagnatore è a carico dell'ASP nella misura stabilita e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
L'istituto non può chiedere compensi ad altro titolo.

Art. 12

Il pagamento delle rette verrà effettuato tenendo conto delle seguenti modalità:

- entro 90 giorni dalla ricezione dei rendiconti trimestrali di acconto e saldo, accompagnati dalle dichiarazioni di avvenuta prestazione di cui all'art. 3, da redigersi su modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal direttore medico responsabile, si effettuerà il riconoscimento dell'intero importo contabilizzato secondo le prestazioni offerte dall'ente erogatore entro i limiti del tetto di spesa di cui all'art. 5;
- ai sensi di quanto previsto dagli art. 22, comma 2, legge regionale n. 68/81, art. 15, legge regionale n. 16/86, ed art. 76, legge regionale n. 6/97, all'inizio di ciascun trimestre deve essere erogata l'anticipazione dell'85% dell'importo della contabilità del trimestre precedente riscontrato ed ammesso ai pagamenti.

Come previsto dal D.M. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi gli enti del SSN non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture emesse senza l'utilizzo della piattaforma NSO.
Per i ricoveri extraregionali l'onere relativo graverà sul bilancio dell'azienda sanitaria di residenza del soggetto.
Le prestazioni erogate a soggetti residenti fuori provincia dovranno essere evidenziate separatamente e riportate in appositi prospetti con l'indicazione delle relative province.
Trascorsi novanta giorni dalla ricezione delle contabilità trimestrali per i soggetti residenti nel territorio della Regione, sono riconosciuti all'istituto interessi di mora ragguagliati a tasso ufficiale di sconto.

Art. 13

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dall'ASP per iscritto e con fissazione del termine non inferiore a 15 giorni, perché le stesse siano rimosse.
Trascorso inutilmente il termine concesso, la convenzione è sospesa fino all'eventuale rimozione dell'inadempimento, ferma restando la facoltà dell'ASP di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di:

a) cambiamenti di gestione del centro e significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;
b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del centro che pregiudichino il raggiungimento delle finalità riabilitative del centro medesimo;
c) riscontro di gravi irregolarità amministrative o utilizzo distorto delle risorse per fini diversi da quelli del centro.

Art. 14

L'istituto contraente si impegna:

a) su richiesta dell'ASP a trasmettere copia del bilancio all'ASP stessa, che provvede a pubblicarlo nel proprio albo per la durata di 30 giorni;
b) a garantire forme di partecipazioni degli utenti delle associazioni dalle quali gli stessi si faranno rappresentare per la promozione e il miglioramento dei servizi riabilitativi.

Art. 15

La presente convenzione ha la durata di due anni, ed entra in vigore il 1/1/2021.
La convenzione si intende estesa a tutte le aziende sanitarie del territorio nazionale che usufruiscono delle prestazioni erogate dalla struttura riabilitativa.

Art. 16

La vigilanza sul centro viene esercitata in conformità alle disposizioni di legge in materia ed alle previsioni dei programmi sanitari nazionali e regionali.
Ogni eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione della struttura riabilitativa resta a carico dell'istituto purchè non sia imputabile o derivante da inadempienze da parte dell'ASP.

Art. 17

Le eventuali modifiche alla presente convenzione, nei limiti risultanti dalla legislazione vigente e dalla programmazione sanitaria, saranno introdotte con le stesse modalità adottate per la stipula della stessa convenzione.

Art. 18

Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione saranno decise dall'autorità giurisdizionale.

Art. 19

Il centro è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dalle normative regionali dai piani sanitari.
La presente convenzione sarà registrata a cura dell'ASP.
Le spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione, sono a carico dell'istituto.

Art. 20 CONDIZIONE RISOLUTIVA

Gli effetti del presente contratto cessano al sopravvenire dell'informazione antimafia positiva, ai sensi dell'art. 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011, come novellato dal D.Lgs. n. 218/2012, nei confronti della Fondazione s. Angela Merici.
A tal riguardo, l'ASP ha già provveduto a richiedere l'acquisizione della predetta informazione, inoltrando alla Prefettura di Siracusa apposita richiesta e di una dichiarazione sostitutiva redatta anch'essa dal rappresentante legale (ex art. 89 D.Lgs. 159/2011), quale soggetto sottoposto ai controlli antimafia (ex art. 85 D.Lgs. 159/2011) ed inerente ai familiari conviventi.

Art. 21 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile nonché alle specifiche norme nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE U.O.C. F.F.
MEDICINA RIABILITATIVA
(Dott.ssa Patrizia Falletta)

IL RESPONSABILE LEGALE
(Don Alfio Li Noce)

IL DIRETTORE GENERALE ASP
(Dott. Salvatore Lucio Ficarra)

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sono specificatamente approvati dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE U.O.C. F.F.
MEDICINA RIABILITATIVA
(Dott.ssa Patrizia Falletta)

IL RESPONSABILE LEGALE
(Don Alfio Li Noce)

IL DIRETTORE GENERALE ASP
(Dott. Salvatore Lucio Ficarra)

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI

Agenzia delle Entrate
D.P. Siracusa - U.T. Noto
Serie 3 n. 189
del 28/02/2022
Esatti € 200,00

Il Funzionario Tributario